

Alessia Legnani Annichini

**Una specifica declinazione della truffa nell'Italia liberale:
le male arti di maghi e fattucchiere**

*A specific declination of fraud in the liberal Italy:
the bad arts of wizards and witchcrafts*

ABSTRACT: This essay reconstructs the *scientia iuris* regarding whether or not the conduct of self-styled wizards and witches can be traced back to the fraud. The legislator's formulation «artifici o raggiri atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede», indeed, aimed to regulate not only the fraudulent behaviors already contemplated, but also the ever new and increasingly subtle tricks devised to achieve or gain the criminal intention. This formulation left wide space for intervention to jurisprudence and doctrine, which tried to state its content and to delineate its boundaries.

KEY WORDS: Fraud, Wizards, Witchcrafts.

SOMMARIO: 1. Preambolo - 2. La tipizzazione del reato di truffa nel XIX secolo - 3. Le 'facili' truffe di chi promette salute e fortuna - 4. Per concludere.

1. *Preambolo*

Il 27 novembre 2001 la signora Fosca Marcon chiamò il programma televisivo *Striscia la notizia* per denunciare il raggiro perpetrato nei suoi confronti dal sedicente mago brasiliano Mario Do Nascimento Pacheco, collaboratore dell'allora regina delle televendite Vanna Marchi e della figlia Stefania Nobile. La signora raccontò di essere stata contattata dal 'maestro di vita' che le disse di averla sognata con 4 numeri del lotto e che glieli avrebbe forniti in cambio di 300.000 lire.

Caduta nell'inganno, l'ingenua pagò la somma richiesta e ricevette a casa i numeri da giocare con una bustina di sale. Ovviamente non vinse al lotto e si rivolse di nuovo a Do Nascimento per avere indietro il denaro versato, ma questi le rispose di sciogliere in un bicchiere d'acqua la sostanza precedentemente inviatale per verificare se era vittima di un maleficio. Tentato – e non riuscito – l'esperimento del sale (rimasto sul fondo), la donna richiamò il presunto veggente, che alzò la posta proponendole una costosa (4 milioni di lire) magia per toglierle il malocchio.

La signora Marcon – non del tutto sprovveduta – a questo punto denunciò l'accaduto ed il noto tg satirico mandò in onda tutte le fasi della vicenda, sbugiardando il mago¹.

Dallo scoop televisivo prese il via l'indagine giudiziaria, nell'ambito della quale emerse come nell'arco di 5 anni fossero state circa 300.000 le vittime e 60 milioni di lire gli illeciti guadagni di questi spregiudicati sciacalli. Per Do Nascimento il processo, con rito abbreviato, si chiuse il 30 maggio 2003 con la condanna da parte del Tribunale di Milano – confermata dalla Corte d'Appello il

¹ La vicenda è stata a lungo su tutti i giornali, per un primo inquadramento e senza alcuna pretesa di esaustività, v. *Magie, quaterne e raggiri perquisita Vanna Marchi. L'accusa è di associazione a delinquere, estorsione e truffa. Stefania Marchi: "Metterei una taglia sui giornalisti"*, in «La Repubblica.it», 11 dicembre 2001; P. Colaprico, *Così quel cameriere brasiliano diventò ricco 'dando i numeri'. Da metà dicembre ha fatto perdere le sue tracce, forse è fuggito in Brasile*, in «La Repubblica.it», 25 gennaio 2002; E. Cusmai, *Trovato il mago do Nascimento ora fa il parrucchiere in Brasile*, in «Il Giornale.it», 7 aprile 2006; L. Ferrarella, *Il «mago» di Vanna Marchi libero. Do Nascimento era latitante dal 2001 in Brasile*, in «Il Corriere della sera.it», 4 novembre 2006; S. Zurlo, *«Italiani vi ho truffato ma sono pentito»*, in «Il Giornale.it», 1 dicembre 2006.

17 settembre 2005 – a 4 anni di reclusione² per associazione a delinquere (art. 416 c.p.)³ finalizzata a truffe (art. 640)⁴ ed estorsioni (art. 629)⁵.

Fermo restando il profilo dell'associazione a delinquere – in questa sede non rilevante –, nel nuovo millennio il millantarsi esperto di riti esoterici per distribuire talismani contro il malocchio, prevedere i numeri del lotto o leggere le carte integra senza alcun dubbio l'estremo del raggio finalizzato ad un ingiusto profitto, che è uno dei *substantialia* del reato di truffa⁶.

Un tale saldo convincimento, che oggi rasenta l'ovvietà, mancava negli anni immediatamente successivi alla creazione di tale fattispecie criminosa, nei quali dottrina e giurisprudenza furono impegnate a cercare di inquadrare le suddette pratiche nel nuovo reato, il quale non sempre appariva così calzante.

Per il periodo in esame la letteratura che ha affrontato il versante giuridico delle condotte dei sedicenti maghi ne ha privilegiato ora il fronte, altrimenti rilevante, dei delitti contro le persone, che con frequenza potevano esserne una conseguenza⁷, ora quello delle contravvenzioni contro l'ordine pubblico, che

² Si tratta di sentenze non pubblicate, ma richiamate dalla Cassazione Penale - Sezione II, 4 marzo 2009, n. 11105, con cui si chiuse il giudizio nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella truffa.

³ *Codice Penale*, ed. aggiornata a marzo 2003, Milano 2003, l. II *Dei delitti in particolare*, tit. V *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, art. 416, «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni...».

⁴ Ivi, l. II *Dei delitti in particolare*, tit. XIII *Dei delitti contro il patrimonio*, capo II *Dei delitti contro il patrimonio mediante frode*, art. 640, «Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro...».

⁵ Ivi, l. II *Dei delitti in particolare*, tit. XIII *Dei delitti contro il patrimonio*, capo II *Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone*, art. 629, «Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2065 euro...».

⁶ Questa la massima della sentenza della Cassazione, sez. II, 4-12 marzo 2009, n. 11105 riguardo ai fatti in oggetto: «Integra il reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 2, del Cp) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore esperto di pratiche esoteriche, ingeneri nella persona offesa il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie o di gravi incidenti e faccia credere alla stessa di poterla guarire e preservare, e così la induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno della stessa», in «Guida al diritto», 2009, 17, p. 92.

⁷ A. de Blasio, *Inciarmatori, maghi e streghe di Benevento*, Bologna 1976 (rist. ed. Napoli 1900).

non doveva essere turbato da quanti abusavano dell'altrui credulità⁸. È stato sottolineato come i confini tra quest'ultimo illecito e la truffa apparissero sfumati⁹, ma la diversità emerge sin dalla collocazione delle due fattispecie nel codice penale unitario, poiché diverso era il bene che il legislatore si prefiggeva di salvaguardare. Mentre l'uno nasceva come preposto alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, che lo Stato era tenuto a garantire sanzionando «qualsiasi impostura» volta ad approfittare dell'ingenuità popolare¹⁰, la seconda rientrava nella categoria dei più gravi reati contro la proprietà, che non doveva essere messa a rischio dagli inganni di quelli che altro non erano che ciarlatani¹¹. È di questa seconda forma di *crimen* che intendo occuparmi in queste pagine, vale a dire di quei comportamenti truffaldini che, pur non intaccando la salute o l'integrità fisica della vittima, ne colpivano – spesso in forme rilevanti – il patrimonio.

2. La tipizzazione del reato di truffa nel XIX secolo

Occorre preliminarmente rilevare come, sebbene largamente praticata in ogni epoca e dimensione sociale la truffa, come oggi è intesa¹², è reato di recente creazione, avendo conseguito la propria specificità ed essendosi «perfezionato concettualmente nei suoi termini»¹³ solo nel corso dell'Ottocento.

⁸ F. Attanasio, *L'abuso di credulità tra codici e giurisprudenza nel Regno d'Italia*, in «Italian Review of Legal History», 4 (2018), pp. 1-17.

⁹ Ivi, pp. 3-4.

¹⁰ *Codice penale per il Regno d'Italia*, Verona 1889, l. III *Delle contravvenzioni in specie*, tit. I *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico*, capo IX *Dell'abuso dell'altrui credulità*, art. 459, «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a quindici giorni [...]»

¹¹ *Codice penale* (1889), cit., l. II *Dei delitti in specie*, tit. X *Dei delitti contro la proprietà*, capo III *Della truffa e di altre frodi*, art. 413, «Chiunque, con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre le lire cento [...]».

¹² *Codice Penale*, Roma 1930, l. II, tit. XIII, capo II, art. 640.

¹³ La citazione è tratta dalla pregevole voce redatta da M. Sbriccoli, *Truffa (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 45, Milano 1992, p. 236, ora in M.S., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, II, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), cui rinvio per un approfondimento sull'*iter* che ha portato alla configurazione di questo reato.

Muovendo dalla fondamentale distinzione tra frode e falso¹⁴, furono i criminalisti italiani, dirigendo e sistematizzando comportamenti fino ad allora sanzionati come figure delittuose differenti¹⁵, a tracciarne i confini e a definire il *crimen*, attribuendogli il carattere di delitto patrimoniale¹⁶. Grazie a Francesco Carrara († 1888)¹⁷, il principale esponente della ‘scuola classica’ di diritto

¹⁴ Si tratta di distinzione compiuta nell’ambito della giuspenalistica tedesca del XIX secolo. Senza alcuna pretesa di esaustività v. C. Cucumus, *Ueber das Verbrechen des Betrugs als Beytrag für Criminalgesetzgebung*, Würzburg 1820, pp. 13-14, 39, 82; K.G. Geib, *Dei limiti tra la frode civile e la criminale (Dissertazione estratta dal tomo XXI, fasc. 1 e 2 del Nuovo Archivio di Diritto Criminale, anno 1840)*, in *Scritti germanici di diritto criminale*, III, Livorno 1847, pp. 341-345 e K.J.A. Mittermaier, *Ueber die richtige Begriffsbestimmung der Verbrechen des Betrugs, der Fälschung, Unterschlagung und Erpressung burch die Wissenschaft und die Gesetzgebung erläutert burch einen merkwürdigen Criminalfall*, in *Annalen der deutschen un ausländischen Criminal - Rechtspflege*, VI, Ultenburg 1838, p. 9 ss.

¹⁵ La derivazione della truffa dall’unione di condotte precedentemente ricomprese in altre figure criminose (stellionato, frode, falso, furto) è stata puntualmente ricostruita da D.A. Tolomei, *L’evoluzione storico-giuridica del delitto di truffa*, in «Rivista Penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza» (d’ora in poi «Rivista Penale»), 77 (1913), pp. 565-704; A. Ravizza, *La truffa. Storia e legislazione - Dottrina e Giurisprudenza - Diritto Penale Militare*, Torino 1916, pp. 12-23; M. Sbriccoli, *Truffa*, cit., pp. 237-241; R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*, 2^a ed., Torino 2011 (Il Diritto nella Storia, 14), pp. 211-218; Id., *Tra due codici. I reati economici nel Codice Penale del 1889*, in *Il Codice Penale per il Regno d’Italia (1889)*, con scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2009 (Casi, fonti e studi per il diritto penale, s. II, Le fonti, 27), p. CXXVII e Id., *Reati nuovi in un nuovo ordine. Il diritto penale dell’economia nel Codice Rocco*, in *Il Codice Penale per il Regno d’Italia (1930). Codice Rocco*, Ristampa anastatica, con scritti di D. Brunelli, C. Carcereri de Prati, E. Dezza, M.G. di Renzo Villata, R. Ferrante, P. Ferrua, R. Isotton, A. Manna, P. Pittaro, A. Rossi, S. Vinciguerra, raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2010 (Casi, Fonti e Studi per il Diritto penale, raccolti da S. Vinciguerra, s. II. Le fonti, 28), pp. CCII-CCIII.

¹⁶ G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale. Col commento della legislazione gregoriana*, II, 2^a ed. riveduta ed accresciuta dall’autore, Macerata 1841, p. 476; V. Puccioni, *Il Codice Penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, V (art. 374-456), Pistoia 1858, pp. 188-192; G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale, Traduzione italiana sulla quinta edizione di Pisa del prof. Caruana Dingli, Prima edizione milanese riveduta e annotata da Filippo Ambrosoli*, Milano 1863, § 1112, p. 401 e G. Tolomei, *Diritto e Procedura Penale esposti analiticamente ai suoi scolari*, 3^a ed., I.I, Padova 1874, p. 445.

¹⁷ La figura di Francesco Carrara, il più illustre criminalista italiano dell’Ottocento, che seppe unire all’attività forense, il magistero universitario come pure l’impegno nella vita politica all’indomani della proclamazione del Regno d’Italia, è stata oggetto di numerosi contributi. Per un primo inquadramento del personaggio e senza alcuna pretesa di esaustività v. i profili biografici delineati da A. Mazzacane, *Carrara, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d’ora in poi *DBI*), 20, Roma 1977, pp. 664-670; M. Montorzi, *Francesco Carrara (1805-1888)*, in *Avvocati che fecero l’Italia*, S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari (curr.), Bologna 2011 (Storia dell’avvocatura in Italia), pp. 475-496; F. Colao, *Carrara, Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I, Bologna 2013 (d’ora in poi *DBGI*), pp. 463-466 e G. de Francesco, *Carrara, Francesco*, in

penale¹⁸, si concluse l'*iter* che portò a considerare la truffa – o meglio lo stellionato, questo il termine ancora utilizzato dalla scienza giuridica dell'epoca – come un reato autonomo, distinguendolo dal falso per l'elemento del danno patrimoniale e dal furto poiché, a differenza che in quello, il danneggiato si spogliava volontariamente, perché ingannato, di un proprio bene¹⁹.

Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, VIII appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto (d'ora in poi *Enciclopedia Italiana, VIII appendice*), Roma 2012, pp. 357-361. Si vedano, inoltre, i saggi raccolti nel volume *Francesco Carrara nel primo centenario della morte*, Atti del Convegno internazionale (Lucca-Pisa, 2-5 giugno 1988), Milano 1991 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa, 112). Sempre fondamentali le pagine di M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Ottocento e Novecento. Il problema dei reati politici dal "Programma" di Carrara al "Trattato" di Manzini*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico» (d'ora in poi «Quaderni Fiorentini»), 2 (1973), pp. 607-702, ora in M.S., *Storia del diritto*, cit., II, pp. 725-818.

¹⁸ Su questa 'scuola' v. R. Dell'Andro, *Il dibattito delle scuole penalistiche*, in «Archivio Penale», 14 (1958), I, pp. 173-209; A. Baratta, *Filosofia e Diritto Penale. Note su alcuni aspetti dello sviluppo del pensiero penalistico in Italia da Beccaria ai giorni nostri*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto», s. IV, 49 (1972), pp. 36-43; G. De Francesco, *Funzioni della pena e limiti della coercizione: caratteri ed eredità del classicismo penale*, in «Quaderni Fiorentini», 36 (2007), pp. 611-662; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, A. Schiavone (cur.), Bari 1990, pp. 147-232, ora in M.S., *Storia del diritto*, cit., II, pp. 508-509 e pp. 536-547; Id., *Il diritto penale liberale. La "Rivista penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in «Quaderni Fiorentini», 16 (1987), pp. 105-183, ora in M.S., *Storia del diritto*, cit., II, pp. 903-980; F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986 (Quaderni di «Studi Senesi», 59); Id., «Consorelle» tra «vincoli indissolubili», «scuole», «indirizzi» del penale, in *Una tribuna per le scienze criminali. La 'cultura' delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, L. Lacchè, M. Stronati (curr.), Macerata 2012, pp. 27-32; Id., *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia Italiana, VIII appendice*, cit., pp. 349-350; E. Dezza, *Tra Scuola Classica e Scuola Positiva. Antonio Buccellati e le "Istituzioni di diritto e procedura penale" (1884)*, in E.D., *Saggi di storia del diritto penale*, Milano 1992, pp. 400ss; A. Berardi, *Vincenzo Manzini. Del metodo giuridico*, Napoli 2003 (L'Ircocervo. Saggi per una storia filosofica del pensiero giuridico e politico italiano contemporaneo, F. Gentile (cur.), 27), pp. 5-14 e P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 15-16. Ancora fondamentale, seppur risalente, il contributo dello stesso F. Carrara, *Cardini della scuola penale italiana, a chi vuole intendere novellamente dichiarati*, Lucca 1875, ora in «Rivista Penale», 5 (1876), pp. 148-163.

¹⁹ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie*, IV, 4^a ed., Firenze 1898, § 2337, p. 492, «[...] il suo carattere è appunto quello di configurare un ingiusto spoglio dell'altrui proprietà, che non è né vero furto, né vera truffa, né vero falso; ma pure ha del furto, perché si lede ingiustamente l'altrui proprietà; ha della truffa perché si abusa dell'altrui buona fede; ha del falso, perché vi si giunge con inganno e mendacio. Ma non è vero furto, perché il possesso della cosa che vuole usurparsi si ottiene dal padrone consenziente sebbene codesto consenso, perché estorto con dolo allo illuso proprietario, non si consideri nei rapporti fra il delinquente e lui come abile a trasferire il dominio. Non è vero falso, perché la immutazione del vero è principalmente ideologica, e se in qualche parte

La riflessione dottrinale sul tema procedette di pari passo ed influenzò le prime disposizioni normative volte a disciplinare tale delitto, a partire dal *Code Penal* (1810) voluto da Napoleone – e preceduto dalla legge 22 luglio 1791²⁰ – che all’art. 405 sanzionava come reo di *escroquerie* «Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni [...]»²¹. La norma – nella sua traduzione quasi letterale – confluì nei codici penali degli Stati preunitari²².

All’unità politica italiana non seguì l’unificazione giuridica in materia penale, per la quale fu necessario attendere il 1° gennaio 1890, con l’entrata in vigore del Codice Penale Zanardelli²³. Perdurava, infatti, la duplice giurisdizione del

vi si congiunge una falsità materiale, questa non cade in un documento che abbia l’apparenza di coazione giuridica verso il terzo; onde non offre i veri caratteri del falso instrumentale. Non è vera truffa, perché la cosa ordinariamente si suppone ricevuta dal padrone con titolo traslativo di dominio; sicché con lo appropriarsela se ne usa conformemente al titolo».

²⁰ Legge 22 luglio 1791, art. 35, «Coloro che pel dolo, o mediante falsi nomi, o false intraprese, o un credito immaginario, o speranze e timori chimerici, avessero abusato della credulità di qualcuno, e scroccato tutto o parte del suo patrimonio, saranno tradotti innanzi a’ tribunali di distretto [...]» (v. *Giornale delle udienze della Corte di Cassazione e delle Corti Reali, ovvero Giurisprudenza Generale di Francia in materia civile, commerciale, criminale ed amministrativa. Opera del Signor Dalloz, avvocato presso la Corte di Cassazione ed i Consigli del Re, Versione italiana per cura di Nicola Comerci*, VII, Napoli 1829, p. 586).

²¹ *Code Pénal, précédé des exposés des motifs par les orateurs du conseil d’état sur chacune des lois qui composent ce Code, avec une table alphabétique et raisonné des matières*, Paris 1810, liv. III. *Des crimes, des délits et de leur punition*, tit. II. *Crimes et délits contre des particuliers*, cap. I. *Crimes et délits contre les personnes*, sect. II. *Banqueroutes, Escroqueries, et autres espèces de Fraude*, art. 405.

²² Nei codici preunitari si rileva uno scollamento tra quelli che ancora non prevedevano una suddivisione in classi dei *crimina* e, dunque, confondevano lo stellionato con il falso (Il *Regolamento sui delitti e sulle pene*, Roma 1832; il *Codice criminale per gli Stati Estensi*, Modena 1855 e il *Codice Penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, Parma 1820) e quelli che, invece, collocavano quest’ultimo tra i reati contro la fede pubblica e la frode tra i reati contro la proprietà (*Codice per lo regno delle Due Sicilie*, parte II. *Leggi Penali*, Prima edizione originale ed ufficiale, Napoli 1819; *Codice Penale 20 novembre 1859 colle modificazioni portate dal Decreto Reale 26 Novembre 1865*, Milano-Firenze 1865; *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze 1853).

²³ Senza pretesa di esaustività per un inquadramento del Codice Penale Zanardelli v. la parte II del volume *Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Studi coordinati da S. Vinciguerra, Padova 1999 (Casi, fonti e studi per il diritto penale, s. III. Gli studi, Storia del diritto penale, 7), pp. 397-672; M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale*, cit., pp. 903-980, pp.

Codice Penale Toscano (1853)²⁴ nei territori dell'ex Granducato e del *Codice Penale Sardo-Piemontese* (1859)²⁵ nel resto della penisola, applicato alle province napoletane e siciliane in un testo parzialmente modificato con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861²⁶.

616-623; Id., *La penalistica civile*, cit., pp. 509-547; P. Nuvolone, *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Giuseppe Zanardelli*, Atti del Convegno (Brescia, 29-30 settembre 1983), R. Chiarini (cur.), Milano 1985, pp. 163-182; C. Ghisalberti, *Il Codice Zanardelli, completamento della codificazione unitaria*, in «Clio», 27 (1991), pp. 589-680; L. Lacché, *Un code pénal pour l'unité italienne. Le code Zanardelli (1889). La genèse, le débat, le projet juridique*, in *Le pénal dans tous ses Etats. Justice, Etats et Sociétés en Europe (XIIe-XXe siècles)*, Bruxelles 1997, pp. 303-319; M.N. Miletta, *L'ultima pietra. Il contributo di Enrico Pessina alla formazione del Codice Zanardelli*, in «Diritto penale XXI secolo», IX.2 (2010), pp. 393-411; A.A. Cassi, *Zanardelli e il «suo» codice. Annotazioni d'archivio*, in «Diritto penale XXI secolo», IX.2 (2010), pp. 413-427 e Id., *Dalle barricate a Bava Beccaris. Giuseppe Zanardelli, un giurista nell'Italia del secondo Ottocento*, Bologna 2019 (Storia dell'avvocatura in Italia), specie le pp. 149-175.

²⁴ In merito al codice toscano e alla sua perdurante vigenza all'indomani dell'unità italiana sono sempre valide, seppur datate, le pagine scritte da E. Pessina, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, in E.P., *Opuscoli di diritto penale*, Napoli 1874, pp. 121-135; v., inoltre, i più recenti *Codice Penale per Granducato di Toscana (1853)*, presentazione di M. da Passano, F. Mantovani, T. Padovani, S. Vinciguerra, Padova 1995 (Casi, fonti e studi per il diritto penale, s. II Le fonti, 5); T. Padovani, *La tradizione penalistica toscana nel Codice Zanardelli*, in *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., pp. 397-408 e M.P. Geri, «*La metamorfosi che la politica voleva fare a danno della giustizia*». Francesco Carrara e l'unità del «giure penale», in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 35 (2005), pp. 333-359, il quale sottolinea come il criminalista lucchese fosse contrario all'unificazione legislativa in ambito penale.

²⁵ Un ampio affresco su tale codice e la sua estensione alle province italiane è offerto da E. Pessina, *Dei progressi del diritto*, cit., pp. 153-194 e più di recente da S. Vinciguerra, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., pp. 350-393 ed E. Dezza, *Il «colpo di stato legislativo» del 1859 e la nascita del codice Rattazzi*, in *Il Codice Penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, rist. anast. con scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2008 (Casi, fonti e studi per il diritto penale, s. II. Le fonti, 26), pp. XI-XX. Sottolineano, peraltro, come i territori lombardi avessero accettato con fatica il codice sabauda M. Da Passano, *Due codici a confronto: le resistenze lombarde all'estensione del codice penale sabauda*, in *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, rist. anast. S. Vinciguerra (cur.), Padova 2001, pp. CXCVC-CCXVII; S. Vinciguerra, *Il codice penale del 1859 e l'unificazione della giustizia penale in Lombardia nell'immediato dopoguerra*, in *Il Codice Penale per gli Stati*, cit., pp. XLI-LXIII; M.G. Di Renzo Villata, *L'applicazione del codice penale sardo-piemontese in Lombardia. Tra Milano e Bergamo (1862-1864)*, in *Il Codice Penale per gli Stati*, cit., pp. LXV-CIII; cenni anche in F. Colao, *Profili di federalismo penale in Italia dall'Unità al Codice Zanardelli*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 84 (2011), p. 105.

²⁶ Sulla difficile esportazione del *Codice Penale Sardo-Piemontese* nei territori dell'ex Regno delle Due Sicilie e sulle modifiche apportatevi v. M. Da Passano, *Il problema dell'unificazione legislativa e l'abrogazione del codice napoletano*, in AA.VV., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), Parte II. Leggi Penali*, rist. anast., Padova 1996 (Casi, fonti e studi per il diritto penale, s. II. Le fonti, 6), pp. LXIX-CXLII; M.N. Miletta, «*Piemontesizzare le contrade italiane*». *L'adeguamento del codice*

Seppur denominato in maniera diversa – frode nel Codice Penale toscano²⁷ e truffa in quello piemontese²⁸ –, il reato presentava i medesimi elementi costitutivi, poi confermati dal primo Codice Penale unitario del 1889²⁹: artifici o

penale sardo alle provincie meridionali, in *Il Codice Penale per gli Stati*, cit., pp. CV-CXXXIII e F. Colao, *Profili di federalismo*, cit., p. 105.

²⁷ *Codice penale* (1853), cit., l. II. *Dei delitti e della loro punizione in particolare*, tit. VIII. *Dei delitti contro gli averi altrui*, Sez. I. *Dei delitti contro gli averi altrui, per cupidigia di guadagno*, capo III. *Della frode, dello scrocchio, del fallimento punibile*, art. 404, «§ 1. Incorre, come colpevole di frode, nella pena del furto semplice, a) chiunque, attribuendosi un nome, una qualità, od una commissione, che non ha, od eccitando speranze o temenze chimeriche, ottiene la consegna di qualche cosa, con animo di farla sua; b) chiunque dolosamente vende, permuta, dà in pagamento, od impegna cose altrui, come se fossero sue, o cose vili, o men preziose della loro apparenza, come se fossero preziose, o più preziose di quello che sono; c) chiunque dolosamente aliena a due diversi acquirenti lo stesso immobile, od aliena o ipoteca come libero, o come soggetto a pesi minori, un immobile vincolato, o sottoposto a pesi maggiori; d) chiunque dolosamente cede un credito già esatto, o ceduto ad altri, o, essendo stato già pagato del suo credito, si fa dolosamente riconoscere per creditore, ed esige di bel nuovo il pagamento; e) chiunque dolosamente sottrae la cosa propria al detentore di essa, e poi lo richiama a restituirla, e se ne fa pagare il prezzo; e finalmente f) chiunque, sorprendendo l'altrui buona fede, con artifici, maneggi, o raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti, o nel seguente art. 405, si procura un ingiusto guadagno in danno altrui [...]».

²⁸ *Codice Penale* (1865), cit., l. II. *Dei crimini e dei delitti, e delle loro pene*, tit. X. *Dei reati contro le persone e le proprietà*, capo II. *Dei reati contro le proprietà*, sez. III. *Delle truffe, appropriazioni indebite, ed altre specie di frode*, art. 626, «Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artificio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare, o rilasciare denaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze, o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con alcuni di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso».

²⁹ *Codice penale* (1889), l. II, tit. X, capo III, art. 413.

raggiri atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede³⁰; induzione in errore³¹; conseguimento di un ingiusto profitto³² con danno altrui³³. Ad essi doveva aggiungersi l'elemento soggettivo del dolo³⁴: per la truffa, così come per

³⁰ L'attività definitoria che vide impegnata la dottrina tra la fine del XIX secolo e l'inizio del successivo trovò sintesi nell'opera di Vincenzo Manzini, che individuò il raggirò nell'«avvolgimento subdolo dell'altrui psiche (sentimento o intelligenza)», il quale, generando una «falsa apparenza logica o sentimentale», induceva il soggetto passivo a compiere l'azione desiderata dal truffatore. L'artificio, invece, venne configurato come un'«astuta simulazione o dissimulazione atta ad ingannare», che determinava nella vittima la percezione di una «falsa apparenza materiale» (F. Carrara, *Programma, Parte speciale*, cit., § 2354, p. 521; G. Crivellari, *Dei reati contro la proprietà. Trattato teorico-pratico*, Torino 1887, p. 197; G. Marciano, *Il titolo X del codice penale italiano*, I. *Il furto e la truffa*, Napoli 1927, p. 296; P. Tuozzi, *Corso di diritto penale secondo il vigente Codice d'Italia*, II. *Parte speciale*, 2^a ed., Napoli s.d., pp. 373-374; F. Magri, *Reati contro la proprietà*, Livorno 1895, pp. 167-168; A. Ravizza, *La truffa*, cit., p. 189; D.A. Tolomei, *Della truffa e di altre frodi*, Roma 1915 (Collezione di opere giuridiche ed economiche), p. 334 e V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale Italiano*, VIII, Milano-Torino-Roma 1919, pp. 390-399).

³¹ Errore che Vincenzo Manzini definì segnatamente «una deviazione dal vero, un falso giudizio, il fallace presupposto di una volizione, il movente viziato di una manifestazione attiva di volontà» (V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale*, cit., VIII, p. 412).

³² La scienza giuridica si mostrò divisa circa la patrimonialità o meno del vantaggio conseguito dal truffatore. La dottrina maggioritaria, destinata a consolidarsi, sostenne che esso non dovesse necessariamente essere «materiale od economico», bastando ad integrare il reato anche un qualsiasi vantaggio morale, comprendente qualunque utilità, godimento o soddisfazione che potesse derivare dal possesso della cosa carpita (F. Puglia, *Delitti contro la proprietà*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del regno d'Italia pubblicato da P. Cogliolo*, Milano 1890, p. 426; P. Tuozzi, *Corso di diritto penale*, cit., pp. 373-374 e V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale Italiano*, VIII, cit., p. 415). Un secondo orientamento, invece, affermò che il vantaggio dovesse sempre avere natura patrimoniale e sostanzarsi nel conseguimento di un bene o di un atto che producesse un «effettivo ed ingiusto» aumento delle sostanze del truffatore e, per correlazione, una perdita per il truffato (F. Magri, *Reati contro la proprietà*, cit., p. 169; D.A. Tolomei, *Della truffa*, cit., p. 345 ed A. Ravizza, *Della truffa*, cit., p. 187). Un'ultima posizione dottrinale, infine, riteneva potesse formare oggetto di un diritto patrimoniale non solo il patrimonio «inteso *strictu sensu*», ma anche un vantaggio morale purché valutabile materialmente ed economicamente (A. Jannitti, *Frode nei fatti illeciti*, in «Studi e Giudicati illustrativi del Codice Penale Italiano», 17 (1908-1909), pp. 23-24).

³³ Un danno che doveva sempre essere patrimoniale: una qualsivoglia diminuzione del patrimonio del frodato, avvenuta in conseguenza dell'inganno attuato dal truffatore (F. Puglia, *Delitti contro la proprietà*, cit., pp. 424-426; G.B. Impallomeni, *Il Codice penale italiano*, Firenze 1891, p. 296; P. Tuozzi, *Corso di diritto penale*, cit., p. 374; F. Magri, *Reati contro la proprietà*, cit., p. 167; A. Ravizza, *Della truffa*, cit., p. 190; D.A. Tolomei, *Della truffa*, cit., p. 352 e V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale Italiano*, cit., VIII, pp. 389-394).

³⁴ Secondo una felice definizione di Vincenzo Manzini il *dolus* doveva considerarsi come «la volontà cosciente di compiere un fatto, attivo od omissivo, ledente interessi o diritti altrui, attuata con mezzi clandestini, fraudolenti o violenti, sapendo o no che quel fatto è represso dalla legge penale» (V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale*, cit., VIII, p. 15).

tutti gli altri *crimina*, valeva la norma generale circostanziata nella prima parte dell'art. 45 c.p., per cui «nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce»³⁵. In sostanza si stabilì che in assenza dell'elemento morale – cioè la volontà del fatto previsto dalla legge – non vi fosse imputabilità. In tal senso si espresse pure la principale dottrina.

3. *Le 'facili' truffe di chi promette salute e fortuna*

Imperante tale quadro normativo di riferimento fu per prima la giurisprudenza a doversi confrontare con sempre nuovi 'stratagemmi' escogitati per trarre in inganno la vittima. Quindi, da questa sollecitata, spettò alla scienza penalistica interrogarsi sul fatto che potesse essere ricondotta alla nuova fattispecie criminosa una variegata casistica di comportamenti non esplicitati dal dettato codicistico. Tra essi di particolare rilevanza e frequenza quelli consistenti nel vantare capacità soprannaturali, al solo scopo di indurre il truffato a spogliarsi di beni o di denaro.

Il problema della riconducibilità delle condotte *de quibus* alla norma si poneva poiché i due testi in vigore all'indomani dell'unificazione politica presentavano un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, dei comportamenti integranti il reato³⁶, cui era aggiunta una formula generica, secondo la quale costituiva frode «un qualsivoglia altro artificio o maneggio». Formula che consentiva di far rientrare nella figura delittuosa in esame anche quegli inganni non esplicitamente contemplati, poiché nella «infinita variabilità delle astuzie umane» appariva arduo prevedere tutte le modalità con le quali si poteva e si può perpetrare tale *crimen*³⁷.

Nella consapevolezza delle innumerevoli insidie di cui è capace l'uomo, il legislatore unitario, invece, ritenne inutile un'esemplificazione, che avrebbe potuto rivelarsi «incompleta e pericolosa»³⁸ ed optò, dunque, per la sola espressione generale «artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede»³⁹. In tal modo egli si proponeva di disciplinare non solo le condotte truffaldine già contemplate, ma anche le malizie sempre nuove e sempre più sottili

³⁵ V. F. Carfora, *Dolo (materia penale)*, in *Digesto Italiano*, IX.3, Milano-Roma-Napoli 1899-1902, p. 641; F. Magri, *Reati contro la proprietà*, cit., p. 169; G. Marciano, *Il titolo X del codice penale*, cit., p. 277; F. Puglia, *Delitti contro la proprietà*, cit., 423-424; D.A. Tolomei, *Della truffa*, cit., pp. 409-410; A. Ravizza, *Della truffa*, cit., p. 200 e V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale Italiano*, cit., VIII, p. 15.

³⁶ Sul punto si rinvia alle nt. 27-28.

³⁷ F. Carrara, *Programma, Parte speciale*, cit., § 2340, p. 498.

³⁸ G. Marciano, *Il titolo X del codice penale*, cit., p. 259.

³⁹ *Codice penale* (1889), cit., l. II, tit. X, capo III, art. 413.

escogitate per raggiungere il fine criminoso. Siffatta formulazione lasciò inevitabilmente ampio spazio di intervento a giurisprudenza e a dottrina, che cercarono di precisarne il contenuto e di delinearne i confini.

I giuristi della s.m. del XIX secolo furono concordi nel riconoscere il delitto al verificarsi di quell'intrigo doloso finalizzato a far ritenere esistente un potere o un credito immaginario, come esplicitato dall'art. 626 del *Codice Penale sardo*. Si tratta di ipotesi che si verificava ogniqualvolta gli artifici o i raggiri inducessero a favorire il convincimento che il soggetto attivo possedesse titoli, intrattenesse rapporti amichevoli, vantasse un patrimonio o una posizione sociale tali da poter esercitare un'influenza o da godere di ampio credito⁴⁰. Se già Enrico Pessina († 1916)⁴¹ – avvocato⁴², magistrato, politico ma soprattutto accademico – aveva precisato come, al ricorrere di simili circostanze, il reato si concretasse non solo quando il potere od il credito non esisteva, ma altresì quando era vantato in maniera esagerata, il professionista del foro e professore messinese Ferdinando Puglia († 1909)⁴³ – nel suo trattato intitolato ai *Delitti contro la proprietà* – suggeriva ai magistrati di operare con la massima prudenza, perché era facile confondere la frode civile con la penale⁴⁴.

La scienza giuridica si interrogò sulla riconducibilità delle truffe perpetrate mediante raggiri od artifici consistenti nel vantare capacità soprannaturali alla più ampia tipologia di comportamenti criminosi diretti a far credere ad un potere immaginario.

Da una ricognizione mirata sulle principali riviste penalistiche dell'epoca, numerose risultano le declinazioni di tale *species* del *crimen* affrontate dalla giurisprudenza, che, in maniera quasi univoca, giudicò colpevole di truffa il «cerretano» che estorse denaro all'ingenuo millantando poteri occulti. La Cassazione di Torino – ad esempio – già nel 1887 ritenne configurarsi il reato a carico di quell'imputata che aveva raggirato la vittima fingendo alcuni sortilegi – uso delle carte accompagnato da parole misteriose ed arcane – per «far pronostici» sulla natura della sua malattia e somministrarle finti farmaci che avrebbero dovuto assicurarle una pronta guarigione. Nessun dubbio per la corte che in tali

⁴⁰ F. Puglia, *Delitti contro la proprietà*, cit., p. 411 e G. Marciano, *Il titolo X del codice penale*, cit., p. 264.

⁴¹ Il profilo biografico e scientifico del giurista è puntualmente ricostruito da M.N. Miletto, *Pessina, Enrico*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1554-1558, con ricca bibliografia cui rinvio.

⁴² L'attività forense dell'Autore, peraltro legata alle vicende risorgimentali italiane, è indagata da D. Luongo, *Enrico Pessina (1828-1916)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 673-682.

⁴³ Una prima informazione su questo giurista in V. Tolasi, *Puglia, Ferdinando*, in *DBGI*, II, cit., p. 1633.

⁴⁴ F. Puglia, *Delitti contro la proprietà*, cit., pp. 411-412.

circostanze ricorressero tutti i *substantialia* richiesti dall'art. 413 c.p.⁴⁵. Non diversamente anche la Cassazione di Firenze sostenne commettere «truffa, chi, facendo credere con certe pillole di propria invenzione sanare tutti i mali, anche incurabili, estorre denaro ai gonzi»⁴⁶.

Va sottolineato come la casistica *de qua* non debba confondersi con quella – altrettanto frequente – di chi afferma falsamente essere medico ed esercita abusivamente la professione⁴⁷: la truffatrice, infatti, non aveva sottoposto la truffata ad alcuna visita medica, ma si era limitata a praticare semplici ‘rituali di magia’. Al contrario, con riguardo alla falsa qualità, che si fingeva di avere per ispirare fiducia nella vittima inducendola a compiere un atto in proprio danno ma vantaggioso per il frodatore, la dottrina esclude il reato in via generale, riscontrandovi piuttosto una coniugazione della menzogna, che non si può considerare un raggio perché nessuno deve credere con leggerezza alle parole altrui e se lo fa non può che imputarlo a se stesso⁴⁸. Il reato, tuttavia, si riteneva configurato proprio come nel caso della menzogna, ogniqualvolta si fosse «usata un'arte» per fugare ogni sospetto nell'ingannato ed indurlo in errore⁴⁹. Un'analisi della prassi rivela come al ricorrere di simili circostanze il delitto fosse riconosciuto in una molteplicità di ipotesi, di cui è emblematico l'esempio di chi, spacciandosi «contrariamente al vero» per medico laureato, visitava pazienti e li convinceva ad acquistare per un prezzo elevato finti farmaci promettendo un'immediata

⁴⁵ Cassazione di Torino, 2 febbraio 1887, in «Giurisprudenza penale», 7 (1887), p. 105.

⁴⁶ Cassazione di Firenze, 23 luglio 1888, in «Rivista Penale», 28 (1888), p. 410.

⁴⁷ Nella vigenza della duplice normativa penale l'uso di falso nome o di falsa qualità integrava certamente il raggio, elemento costitutivo della truffa, in quanto ricompresi nell'elenco fornito dalle norme di riferimento (art. 626 c.p. sardo e art. 404 c.p. toscano), mentre il nostro legislatore del 1889 adottò una formula generica che ha il merito di ricomprendere – seppur solo in parte – le specificazioni dei codici anteriori, ma anche tutte le ulteriori manifestazioni dell'astuzia umana, quelle «insidie o macchinazioni» connotanti il delitto in oggetto (F. Carrara, *Programma del corso, Parte speciale*, cit., IV, § 2340, p. 498 e G. Marciano, *Il titolo X del codice penale*, cit., p. 260).

⁴⁸ F. Carrara, *Programma del corso, Parte speciale*, cit., IV, § 2344, p. 509. Il pensiero di Carrara sul punto fu largamente condiviso dai principali criminalisti (F. Magri, *Reati contro la proprietà*, cit., p. 166; G. Marciano, *Il titolo X del codice penale*, cit., p. 268; G. Crivellari, *Dei reati contro la proprietà*, cit., p. 197; A. Buccellati, *Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano*, Napoli-Milano-Pisa 1884, p. 345; A. Bianchedi, *Il raggio grossolano nella truffa e il giuoco delle tre carte (Articoli 413 e 484)*, in «Studi e Giudicati illustrativi del Codice Penale Italiano», 18 (1909-1910), p. 198 ed E. Pessina, *Elementi di diritto*, cit., pp. 243-244).

⁴⁹ E. Pessina, *Elementi del diritto*, cit., p. 247; F. Puglia, *Delitti contro la proprietà*, cit., p. 410; A. Blanche, *Études pratiques sur le Code Pénal*, 6, Paris 1871, art. 405, pp. 146-151 e G. Marciano, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 262-263.

guarigione⁵⁰. In tale caso la truffa si configurava non solo perché avveniva la spendita della falsa qualifica, ma anche perché il colpevole poneva in essere un'ulteriore *mise en scène* per convincere la vittima a credere che la possedesse effettivamente⁵¹.

All'indomani dell'unificazione penale la giurisprudenza si espresse in favore dell'esistenza della fattispecie criminosa a carico di chi aveva estorto denaro ed alimenti a «creduli» contadini, facendo intendere loro di essere in grado di coartare con «malie e stregonerie» il corso degli eventi climatici⁵². Ugualmente si ritenne colpevole di truffa il chiromante che, sfruttando l'ingenuità di chi gli si rivolgeva, aveva carpito denaro con la scusa di «propiziargli le forze occulte, di allontanargli temuti malefici e di accapparrargli le forze misteriose dell'al di là»⁵³. Ancora, fu condannata per frode penale una donna che si era fatta consegnare una cifra cospicua ed altri beni con il pretesto di liberare la vittima da una «fattura o stregoneria» che l'avrebbe condotta alla morte in tempi brevi⁵⁴.

In parte differente, seppur con il medesimo esito, la pronuncia della Cassazione del 18 luglio 1907 con cui fu giudicato reo di tale *crimen* un sacerdote che, dopo aver assistito un moribondo, aveva persuaso suo fratello ottuagenario che questi era deceduto dannato e che per «salvargli l'anima» occorreva far dire delle messe, per le quali gli domandò, ed ottenne, un'ingente somma di denaro⁵⁵.

Uno snodo fondamentale si rileva nella sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 16 giugno 1923 – confermata dalla Cassazione il 24 ottobre dello stesso anno – che attuò una distinzione nell'ambito della categoria di «fattucchiere, negromanti e chiromanti» tra quanti prestavano la propria opera a chi si rivolgeva loro «spontaneamente, in buona fede o per mera curiosità», e quanti, invece, circuivano i clienti con l'inganno. Se i primi non commettevano il delitto

⁵⁰ Cassazione, 16 gennaio 1914, in «Rivista di Diritto e Procedura Penale», 5 (1914), II, p. 240. La simulata qualità di medico fu reputata raggiro anche nelle pronunce della Cassazione, 12 febbraio 1902, in «Rivista Penale», 58 (1903), p. 769; Cassazione, 18 aprile 1905, in «La Giustizia Penale», 31 (1925), col. 1552; Cassazione, 16 aprile 1914, in «La Scuola Positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale» (d'ora in poi «La Scuola Positiva»), 24 (1914), p. 553 e Cassazione, 5 novembre 1924, in «La Scuola Positiva», n.s., 5 (1925), II, pp. 282-283.

⁵¹ Cassazione, 16 gennaio 1914, cit., p. 240. La teoria della *mise en scène* fu messa a punto da Francesco Carrara prendendo le mosse dalla giurisprudenza francese (Cassazione di Parigi, 4 aprile 1862 e 10 agosto 1867), per la quale si richiedeva la materialità dell'artificio – appunto una messa in scena –, consistente in un fatto esteriore o nell'intervento di una terza persona che desse credito a quanto falsamente affermato (F. Carrara, *Programma del corso, Parte speciale*, cit., §§ 2343-2345, pp. 508-513).

⁵² Cassazione, 6 aprile 1908, in «Giurisprudenza Penale», 28 (1908), pp. 213-214.

⁵³ Tribunale di Fiume, 11 febbraio 1924, in «Rivista Penale», 102 (1925), p. 607.

⁵⁴ Cassazione, 21 marzo 1927, in «La Scuola Positiva», n.s., 8 (1928), II, p. 30.

⁵⁵ Cassazione, 18 luglio 1907, in «Rivista Penale», 68 (1908), p. 752.

per mancanza di ingiustizia del profitto, i secondi furono, al contrario, considerati colpevoli, per la presenza dell'induzione in errore e dell'illecito guadagno. La suprema corte rigettò il ricorso e ribadì la condanna per una nota maga (tal Florinda Micucci), che, con abili simulazioni e dissimulazioni, vale a dire con un idoneo raggirio, si era fatta versare denaro e preziosi da due ingenue ragazze in cambio di un incantesimo che garantisse loro l'eterna fedeltà dei rispettivi fidanzati⁵⁶.

Minoritaria rimane la posizione assunta da una sentenza della Cassazione di Torino risalente al 1876 e da una più recente – del 1913 – del Tribunale di Ascoli Piceno. La prima affermò che le parole con cui i «ciarlatani, magnificano ed esagerano la virtù dei loro medicamenti» non dovevano considerarsi sufficienti a costituire gli artifici o i raggiri richiesti dall'art. 413 c.p.⁵⁷, mentre la seconda non ritenne configurarsi il reato ogniqualvolta l'agente avesse tratto profitto dall'errore, consistente nel credere che il «potere occulto e le arti di stregoneria» avrebbero guarito l'ingannato da una malattia incurabile⁵⁸. Entrambe le pronunce, dunque, esclusero il *crimen* non ravvisando nelle condotte poste in essere uno degli elementi che lo qualificavano.

L'elevata litigiosità suscitata dal ricorrere di questa casistica animò un puntuale dibattito dottrinale a partire dalle riflessioni, peraltro circoscritte, di Francesco Carrara, il quale asserì come ai fini dell'esistenza della frode fosse necessario valutare se chi esercitava «l'arte magnetica» fosse o meno in buona fede. Qualora il soggetto attivo credesse alla sua 'arte' non lo si poteva considerare colpevole di nulla, al contrario se era in mala fede e fingeva poteri straordinari al solo scopo di ingannare e trarre un profitto si concretava il delitto⁵⁹.

Una distinzione, questa, condivisa dal professore di Medicina legale, allievo di Cesare Lombroso, Salvatore Ottolenghi († 1934)⁶⁰, il quale rilevava come ogni epoca e società avesse avuto i suoi «sfruttatori della credulità»⁶¹ e quindi della debolezza in cui versava chiunque – più o meno abbiente – si trovasse ad attraversare un momento di difficoltà. Acclarato che a causa della superstizione,

⁵⁶ Cassazione, 24 ottobre, 1923, in «La Scuola Positiva», n.s., 4 (1924), II, p. 85. Si è potuto consultare anche l'originale della sentenza, conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato, fondo *Corte di Cassazione del Regno*, serie *II sezione penale*, 1923 ottobre, vol. 16, *Sentenza 24 ottobre 1923*, cc. 1-4.

⁵⁷ Cassazione di Torino, 16 giugno 1876, in «Il Foro Italiano», 1 (1876), II, col. 408.

⁵⁸ Tribunale di Ascoli Piceno, 7 maggio 1913, in «La Scuola Positiva», 23 (1913), p. 748.

⁵⁹ F. Carrara, *Programma del corso, Parte speciale*, cit., § 2341, pp. 503-504.

⁶⁰ Per un primo inquadramento v. L. Schettini, *Ottolenghi, Salvatore (Salvador)*, in *DBI*, 79, Roma 2013, pp. 841-842.

⁶¹ S. Ottolenghi, *La suggestione e le facoltà psichiche occulte in rapporto alla pratica legale e medico-forense*, Torino 1900, p. 349.

era possibile perpetrare un delitto con maggior facilità⁶², egli constatava come accanto ad una minoranza di stregoni in buona fede, vi fosse una maggioranza di imbroglioni che altro non erano che delinquenti⁶³. Essi, infatti, approfittando della suggestione esercitata, commettevano vere e proprie truffe in danno dei loro clienti⁶⁴.

Il pensiero di Carrara fu, peraltro, ripreso ed approfondito da Giovanni Giuriati († 1970)⁶⁵, figura di spicco dell'irredentismo prima e del fascismo poi, nel suo *Dei delitti contro la proprietà* inserito nel *Trattato di diritto penale* a cura di Adolfo Zerboglio († 1952)⁶⁶ ed Eugenio Florian († 1945)⁶⁷, di chiara impronta 'positiva'⁶⁸. In primo luogo, egli ribadì come a fronte dell'innegabile esistenza di forze occulte della natura, si rivelasse opportuno distinguere a seconda che l'interpretazione dei fenomeni avvenisse in buona o in mala fede. In secondo luogo, precisò come si trattasse di operazione assai difficile da compiere per la mancanza di un criterio certo. Da ultimo, sostenne come, anche al ricorrere della mala fede, non sempre potesse reputarsi illecito il lucro conseguito dalla cartomante, dalla «sonnambula» o dalla zingara, dovendosi ad esse riconoscere la capacità ed il merito di riuscire a calmare le ansie di chi si rivolgeva loro. La questione appare complessa e delicata tanto da indurre l'Autore a non assumere una posizione netta, ma a concludere invitando il giudice a valutare con attenzione caso per caso e a non lasciarsi fuorviare da preconcetti religiosi⁶⁹.

All'interno di questi confini, la maggior parte della penalistica italiana – ed in specie l'indirizzo positivisticò – ritenne perfezionarsi la truffa nell'operare di sedicenti maghi e fattucchiere. La riflessione dottrinale ebbe quale sede privilegiata la rivista «La Scuola Positiva» e si concretò per lo più in 'note a sentenza' di varia ampiezza ed incisività.

Il Sostituto Procuratore del Re Mario Manfredini si occupò della questione a margine della ricordata sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli il 7 maggio

⁶² Ivi, pp. 386-388.

⁶³ Ivi, pp. 351-352. Su tali tipologie di truffa v. anche A. Hellwig, *La superstizione criminale*, in «Rivista Penale», 80 (1914), pp. 558-571, in specie le pp. 559-567 ove si analizza lo sfruttamento di superstizioni da parte dei delinquenti.

⁶⁴ S. Ottolenghi, *La suggestione e le facoltà psichiche*, cit., p. 383.

⁶⁵ La biografia dell'Autore è delineata da G. Sircana, *Giuriati, Giovanni Battista*, in *DBI*, 57, Roma 2001, pp. 120-123, che tuttavia sottolinea il versante politico piuttosto che quello giuridico della sua vita.

⁶⁶ Per un primo inquadramento v. C. Latini, *Zerboglio, Adolfo*, in *DBGI*, II, cit., pp. 2088-2089.

⁶⁷ Un profilo bio-bibliografico dell'Autore è offerto da F. Colao, *Florian, Eugenio*, in *DBGI*, I, cit., pp. 878-879.

⁶⁸ Sul punto v. M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit., p. 565 e nt. 117.

⁶⁹ G. Giuriati, VIII. *Dei delitti contro la proprietà*, cit., pp. 277-279.

1913. Muovendo dal presupposto che si trattasse di casistica riconducibile all'art. 413 c.p., egli precisò, inoltre, come il contegno della cosiddetta strega non fosse da considerarsi meramente passivo perché se la «credulità nelle arti magiche» costituiva il substrato del reato, non ne integrava peraltro un elemento sostanziale: nonostante la sua stolidezza la vittima non sarebbe stata truffata se non avesse incontrato chi era in grado di approfittarne e, pertanto, il raggio o l'artificio – questo sì estremo del *crimen* – consistette nello sfruttare tale ingenuità, vantando «poteri chimerici»⁷⁰.

Riallacciandosi alle argomentazioni per cui era colpevole di truffa chi millantava facoltà soprannaturali in grado di guarire ogni malattia, il Consigliere di Cassazione Arturo Moschini († 1931)⁷¹, un altro esponente della 'scuola positiva', intervenne nel dibattito⁷². L'occasione gli fu data dalla sentenza della suprema corte del 23 novembre 1915⁷³, alla cui soluzione si allineò. I due «ciurmadori»⁷⁴ che, invocando capacità occulte, avevano venduto un liquore spacciandolo per un farmaco miracoloso, erano da considerarsi quali frodatori poiché, promettendo «agli incauti di far volgere in loro favore le sorti della giustizia», avevano carpito denaro causando un danno patrimoniale alle vittime e

⁷⁰ M. Manfredini, *La "strega" nel reato di truffa*, in «La Scuola Positiva», 23 (1913), pp. 748-750.

⁷¹ Cenni su questo giurista e magistrato nel necrologio apparso su «La Scuola Positiva», n.s., XI (1931), p. 528 e in E. Ferri, *Sociologia criminale*, V ed., Torino 1929, I, p. 66, ove è ricordato come un «fervido seguace delle nuove dottrine criminalistiche».

⁷² Per un approfondimento di tale indirizzo dottrinale v. R. Dell'Andro, *Il dibattito delle scuole*, cit., pp. 173-209; A. Baratta, *Filosofia e Diritto Penale*, cit., 26-43; M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit., pp. 547-567; Id., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia*, L. Violante (cur.), Torino 1998, pp. 499-503, ora in M.S., *Storia del diritto*, cit., II, pp. 591-670; F. Colao, *Il delitto politico*, cit., pp. 89-131; Id., «*Consorelle*» tra «*vincoli indissolubili*», cit., pp. 32-35; Id., *Le scuole penalistiche*, cit., pp. 350-352; A. Berardi, *Vincenzo Manzini*, cit., pp. 5-20 e *Scuola Positiva e Codice Rocco*, Atti del Convegno Nazionale in ricordo di Giuliano Marini (Torino, 21-23 ottobre 2010), in «Diritto penale XXI secolo», X.2 (2011), pp. 179-559. Seppur datati offrono uno spaccato delle idee della 'scuola' E. Ferri, *Le ragioni storiche della Scuola positiva di diritto criminale*, in «Rivista di filosofia scientifica», 2 (1882-1883), pp. 321-337; Id., *La scuola positiva di diritto criminale*, Siena 1883 ed A. Gabelli, *Sulla "Scuola Positiva" del diritto penale in Italia*, in «Rivista Penale», 23 (1886), pp. 505-527.

⁷³ Cassazione, 23 novembre 1915, in «Bollettino di giurisprudenza penale», 3 (1916), p. 171.

⁷⁴ Così è denominato, secondo il *Vocabolario domestico napoletano e toscano, compilato nello studio di Basilio Puoti*, Napoli 1841, p. 77, «Colui che con le sue arti e ciurmerie va spacciando prestigi, e con lunghe intemerate di parole inganna e giunta la moltitudine».

conseguendone un ingiusto vantaggio⁷⁵. Anche per Filippo Mancì († 1933)⁷⁶, professore ed avvocato messinese, nessun dubbio che costituisse artificio o raggìro lo «sfruttamento del soprannaturale», in grado di trarre in inganno non solo gli ingenui, ma anche «i più sapienti», che ne rimanevano affascinati ed intimoriti⁷⁷.

Questa peculiare e diffusa fattispecie di frode fu approfondita dall'avvocato romano Raul Alberto Frosali († 1974)⁷⁸, a margine della ricordata pronuncia della Cassazione 24 ottobre 1923, che constatava come il reato disciplinato dall'art. 413 c.p. si delineasse spesso nell'opera di «stregoni, fattucchieri e chiro-manti», i quali con una qualche astuzia danneggiavano il «popolino superstizioso». L'Autore non condivise il principio generale sancito dalla sentenza, per cui il presunto mago non commetteva reato finché prestava una locazione d'opera al cliente che gli si rivolgeva spontaneamente, osservando come, in simili circostanze, non fosse facile determinare se il raggìro o l'artificio si concretasse. Precisò Frosali come nel caso di specie, anzitutto, non poteva parlarsi di locazione d'opera perché «l'opera è dolosamente simulata» in quanto non esisteva. In secondo luogo, egli giudicò erroneo l'assunto da alcuni invocato, per cui tali condotte non sarebbero state incriminabili per l'impossibilità di indurre in errore chi già ci si trovava. Da ultimo, egli sostenne che il magistrato, nel vagliare se le pratiche di maghi e streghe integrassero il delitto *de quo*, doveva valutare anche la pericolosità dei singoli individui⁷⁹.

Infine, un'unica voce fuori dal coro, quella di Salvatore Cicala, che nel lungo saggio su *L'esercizio dell'occultismo come reato*, apparso nel 1928 sulle pagine de «La Scuola Positiva», affrontò la dimensione sociologica del problema, definendo la magia come un vero e proprio «problema sociale e criminologico» e constatando come essa non trovasse un'efficace repressione nel nostro ordinamento. Agli stregoni e agli indovini si rivolgevano indifferentemente quanti rientravano in quei ceti nei quali l'ignoranza favoriva la superstizione, come pure gli appartenenti alle classi sociali più alte, che in tal modo placavano le proprie ansie psicologiche. Gli esercenti l'occultismo non erano altro che «sfruttatori del dolore e della speranza» e, di conseguenza, da condannare in modo più incisivo di

⁷⁵ A. Moschini, *La nozione giuridica del raggìro e artificio nella truffa*, in «Rivista di Diritto e Procedura Penale», 8 (1917), I, p. 105.

⁷⁶ Scarne informazioni su tale giurista nel necrologio apparso su «La Scuola Positiva», n.s., XIII (1933), p. 96.

⁷⁷ F. Mancì, *L'idoneità del mezzo*, cit., p. 576.

⁷⁸ Per un primo inquadramento v. A. Mattone, *Frosali, Raul Alberto*, in *DBGI*, I, cit., p. 910 e la bibliografia ivi ricordata.

⁷⁹ R.A. Frosali, *Stregoneria, abuso di credulità e truffa*, in «La Scuola Positiva», n.s., 4 (1924), II, pp. 85-87.

quanto facessero le leggi italiane. Poste queste premesse, egli non reputava riconducibile all'art. 413 c.p. l'esercizio professionale di pratiche occulte, ritenendo che in simili fattispecie, per la «pacifica consensualità e spontaneità» del rapporto intercorrente tra il mago ed il cliente, mancassero due dei *substantialia* del reato: l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Tale Autore auspicava che nella codificazione penale, che si stava proprio in quegli anni predisponendo, venisse creato un articolo *ad hoc* per sanzionare simili frodi⁸⁰.

Ma così non fu e a seguito dell'entrata in vigore del nuovo *Codice Penale del Regno d'Italia*, il 1° luglio del 1931⁸¹, tale peculiare casistica continuò ad essere ricondotta al reato di truffa, delineato dall'art. 640, che – come noto – non innovò rispetto alla precedente disciplina⁸².

4 Per concludere

A chiusura di queste pagine vorrei sottolineare in primo luogo, come fu la 'scuola positiva' – seppur con l'autorevole eccezione di Francesco Carrara – a mostrare interesse nei confronti di quegli inganni perpetrati vantando poteri soprannaturali. Un interesse che è da ricondursi all'attenzione al sociale, che connotava questa corrente dottrinale, impegnata a spiegare il diritto penale alla luce del rapporto tra società e delitto.

Ritengo opportuno evidenziare, inoltre, come, nell'indeterminatezza del dettato codicistico, la scienza penalistica ottocentesca non assunse una posizione univoca in merito alla configurabilità della truffa per le attività di sedicenti maghi e fattucchiere. Ai fini dell'esistenza del reato alcuni criminalisti ritennero necessaria la mala fede in chi affermava di esercitare poteri occulti, giustificando l'operato di quanti, invece, credevano veramente di possedere tali facoltà. La maggioranza, tuttavia, si schierò in maniera netta a favore del *crimen*, sostenendo che le pratiche in esame ne integrassero tutti i *substantialia*. Isolata, infine, la posizione di Salvatore Cicala, secondo il quale tale comportamento non poteva essere ricondotto ad alcuna norma del nostro ordinamento e certamente non all'art. 413 c.p. poiché non vi si riscontravano gli elementi qualificanti tale fattispecie criminosa. Un ventaglio di orientamenti dottrinali che, a mio avviso, scaturisce e trova giustificazione da un lato, nella circostanza che nell'Italia liberale

⁸⁰ S. Cicala, *L'esercizio dell'occultismo come reato*, in «La Scuola Positiva», n.s., 8 (1928), I, pp. 234-243.

⁸¹ Sull'*iter* e le ragioni che hanno portato all'entrata in vigore del Codice Rocco, v. S. Vinciguerra, *Dal codice Zanardelli al codice Rocco. Una panoramica sulle ragioni, il metodo e gli esiti della sostituzione*, in *Il Codice Penale per il Regno d'Italia*, cit., pp. XI-XXXVIII.

⁸² *Codice Penale* (1930), cit., l. II, tit. XIII, capo II, art. 640.

la truffa era un reato ‘giovane’ e sotto alcuni profili ancora in via di definizione, e dall’altro, nel fatto che queste condotte risultavano spesso molto diverse tra loro e, di conseguenza, la posizione assunta dalla *scientia iuris* nei confronti di una poteva non adattarsi all’altra.